

Oggetto: Liquidazione indennità di abbattimento e distruzione di ovini infetti da scrapie al sig. CUGUSI SALVATORE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AREA "A" – SANITA' ANIMALE

VISTO il Decreto Ministeriale 8 aprile 1999;

ATTESO che nel predetto decreto è previsto, tra l'altro, che la liquidazione degli indennizzi per gli animali abbattuti e distrutti a seguito di riscontro di focolaio di malattia riferibile alla scrapie avviene a cura dei Servizi Veterinari delle Aziende USL competenti per territorio;

CONSIDERATO che tale liquidazione deve intendersi a titolo di anticipazione in quanto a questa Azienda USL verrà effettuato il relativo rimborso previa presentazione, all'Assessorato della R.A.S. di cui trattasi, di un resoconto trimestrale tecnico contabile corredato dalla prescritta documentazione;

VISTO il Regolamento di questa Az. U.S.L. approvato con deliberazioni n° 10523 del 30/12/96, n° 3273 del 03/06/97 e n° 660 del 02/03/04;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 2196 del 31/05/01 con la quale al dott. Lai Mario Ignazio sono attribuite le funzioni di Responsabile dell'Area "A" di Sanità Animale;

VISTA la delibera del Direttore Generale n° 232 del 9/02/09, con la quale attribuisce le deleghe ai Dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale;

VISTO il T.U. delle LL.SS., approvato con R.D. 27/07/34, n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8/02/54, n° 320;

VISTE le Leggi n° 34 del 23/01/68 e n° 218 del 2/06/88;

VISTI i DD.MM. n° 298 del 20/07/89 e n° 587 del 19/08/95;

VISTA l'ordinanza n° 42 del 24/10/08 del comune di VALLERMOSA che dispone l'obbligo dell'abbattimento degli ovini infetti da scrapie, di proprietà del sig. CUGUSI SALVATORE ;

VISTI gli attestati dello stesso comune dal quale risulta che il suddetto allevatore ha ot-

temperato alle disposizioni di Polizia Veterinaria;

VISTO il verbale di stima analitica, col quale, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della Legge 2/06/88, n° 218, è stata determinata in favore dell'allevatore medesimo l'indennità di abbattimento nella misura di € 11.304,35;

RITENUTO di dover corrispondere e liquidare al sig. CUGUSI SALVATORE l'indennità di abbattimento di cui trattasi per l'importo di € 11.304,35;

VISTA la Legge Regionale 10/97;

VISTA la Legge Regionale del 21 luglio 2006, n° 10;

Il sottoscritto Responsabile dell'Area "A" di Sanità Animale, dichiara la completa assenza di conflitto di interesse con il beneficiario della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- per le ragioni indicate in premessa di corrispondere e liquidare a favore del sig. CUGUSI SALVATORE nato a FONNI il 03/03/43 codice fiscale CGSSVT43C03D665B residente a FONNI in VIA MAZZINI, 6 l'importo di euro 11.304,35 (undicimilatrecentoquattro/35) quale indennità per l'abbattimento e la distruzione di n° 127 capi ovi-caprini presenti nell'allevamento;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento a titolo di anticipazione.
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n° 10/2006;

dr. Mario Lai
Responsabile dell'Area A – Sanità Animale

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. dal _____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.
